



## TRIBUNALE DI BARI

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

vista l'istanza ex art. 615 cpc formulata dalla ALFA avverso il precetto notificato dall'avv. TIZIO quale cessionario del credito spettante alla BETA spa (successivamente denominata GAMMA srl) per spese processuali liquidate in favore di quest'ultima all'esito del procedimento cautelare meglio descritto in precetto;

osservato che l'istanza puo' essere accolta solo in parte visto che allo stato (e salvo miglior approfondimento in sede di merito):

l'eccepiteo difetto di legittimazione ad agire *in executivis* puo' essere deciso unitamente al merito, in considerazione dell'avvenuta notifica il 23.07.2009 - a cura del cedente e con l'avallo ascritto del cessionario - di missiva con cui veniva comunicata la cessione del credito, giusto anche doc. 1 al fascicolo di parte opposta (e vedi sul punto Cass. 9195/95), non essendo contestata la sottoscrizione tra le parti dell'atto transattivo del 04.08.2014 pure esibito dall'opponente e la cui firma non risulta disconosciuta;

l'opponente non ha specificamente contestato ex art. 115 cpc - a fronte delle allegazioni di parte opposta alle pagg. 3 e 4 della propria comparsa e relative produzioni documentali - di aver ricevuto missiva pec del 18.01.2016 a firma dell'avv. SEMPRONIO contenente comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con conseguente "reviviscenza" del titolo giudiziale originario posto alla base dell'opposto precetto;

parrebbe spettare anche l'importo per rimborso forfettario spese generali, dovuto *ex lege* anche senza espressa menzione nel dispositivo del provvedimento giudiziale (v. Cassazione civile, sez. II 14/04/2011 n. 8512, Cass. 23053/09 pure citate dall'opponente Cass. n. 10416/03);

rilevato, sotto altro aspetto, che invece merita doveroso approfondimento istruttorio la determinazione degli importi precettati per interessi, ponendosi un problema di applicabilità dei criteri di cui al d.lvo 231/02, trattandosi di credito per spese processuali avente fonte diversa da contratti per forniture o servizi previsti dalla citata normativa speciale e tenuto anche conto che dopo la notifica del precetto l'opponente ha provveduto a versare l'importo di € 32.064,00 come da bonifico bancario in atti, per cui va disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alle somme portate per interessi e da bonifico per complessivi € 55.503,83 + € 32.064,00 = € 87.567,83, oltre che per le spese ed accessori relative all'atto di precetto (qui da intendersi richiamato) ed ivi indicate, da riquantificarsi nel prosieguo sulla base del determinando minor credito;

considerato che, alla luce di quanto precede, puo' formularsi, in ragione della semplicità delle questioni allegate, proposta ex art. 185 bis cpc volta alla definizione bonaria della controversia;

PQM

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del titolo limitatamente all'importo di € 87.567,83 portato nell'opposto precetto, oltre che per le voci di precetto di cui in parte motiva (spese ed accessori); visto l' art. 185 bis cpc, attesa l' esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,

**PROPONE ALLE PARTI**

a fini conciliativi, l' abbandono della causa con il pagamento, da parte dell' opponente ed in favore dell' opposto, dell' importo onnicomprensivo di € 30.000,00 per il credito oggetto del precetto opposto e per spese del relativo atto e compensazione tra le parti delle spese della presente fase di opposizione, in ragione di quanto evidenziato in premessa in ordine ai motivi di opposizione formulati e dello stato iniziale del presente giudizio;

**ACCOR DA ALLE PARTI**

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l' accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l' eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all' art. 96 III° cpc,

**RINVIA**

all' udienza del .... per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc, con invito ai difensori di far comparire le parti per quella data onde valutare, nel contraddittorio, il contenuto della proposta ovvero di nuove proposte conciliative/transattive e riservando all' esito ogni altro provvedimento anche in ordine alla concessione dei termini ex art. 183, comma 6 cpc pure richiesti .

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi alle parti.

Bari,

**Il Giudice**